

Corte Ue. Ai titoli di studio si applicano le regole sulla libera circolazione

Il master estero conta anche in patria

Marina Castellaneta

Le norme Ue sulla **libera circolazione dei lavoratori** si applicano ai cittadini di uno Stato membro che partecipano a un concorso nel proprio Paese con un **titolo universitario** ottenuto in un altro Stato Ue. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza di ieri (C-298/14). Il Consiglio di Stato belga doveva decidere sul provvedimento di una commissione giudicatrice per un concorso da referendario della Corte di cassazione con il quale era stata respinta la domanda di un cittadino belga che aveva conseguito

un master in Francia.

Per il ricorrente un'evidente violazione dell'articolo 45 del Trattato Ue che si occupa della libera circolazione dei lavoratori. D'accordo gli eurogiudici: l'articolo 45, infatti, si applica anche ai cittadini di uno Stato membro che cercano un impiego nel proprio Paese e che hanno ottenuto una qualifica in un altro Stato Ue. La circostanza che il titolo sia stato conseguito in un altro Paese provoca, infatti, l'applicazione delle regole sulla libera circolazione delle persone. È irrilevante, invece, che la qualifica universitaria complementare

alla formazione sia stata ottenuta per corrispondenza. Esclusa, poi, l'eccezione fissata dall'articolo 45, comma 4 il quale prevede che le norme sulla libera circolazione non si applichino agli impieghi presso la pubblica amministrazione. Si tratta - osservano gli eurogiudici - di un'eccezione valida solo per gli impieghi che hanno «un rapporto con l'esercizio della potestà pubblica e la salvaguardia degli interessi generali». Per la Corte, inoltre, la commissione non poteva escludere il ricorrente dalla partecipazione al concorso senza prendere in considera-

zione «l'insieme dei diplomi, certificati e altri titoli, nonché l'esperienza professionale».

Lussemburgo ha invece escluso l'applicazione della direttiva 2005/36 sul riconoscimento delle qualifiche professionali (modificata dalla 2013/55), recepita in Italia con Dlgs n. 206/2007. Per gli eurogiudici, infatti, i titoli di formazione richiesti per l'attività presso la Corte di cassazione danno «accesso a un ampio ventaglio di professioni giuridiche» e non «mirano specificamente a preparare i loro titolari a esercitare tale funzione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

